

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: Riallineamento dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie

Il D. Lgs 192/2024 modificando il co. 2-ter dell'art. 176 del Tuir¹ ha aggiornato le modalità previste per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi in seguito a operazioni straordinarie.

La nuova norma prevede un regime di imposizione sostitutiva, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, che consente alla società avente causa di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio, per effetto delle operazioni straordinarie, ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (c.d. regime di affrancamento "ordinario").

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dall'01.01.2024.

Esercizio dell'opzione

L'opzione per il regime di affrancamento può essere esercitata dalla società avente causa dell'operazione straordinaria nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è posta in essere l'operazione.

Imposta sostitutiva

L'opzione per il regime di affrancamento implica il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori contabili di cui si intende ottenere il riconoscimento sul piano fiscale.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è stabilita nella misura del 18%, mentre l'imposta sostitutiva dell'Irap è stabilita nella misura del 3%².

Il versamento delle imposte sostitutive deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è posta in essere l'operazione.

Effetti del riconoscimento fiscale

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini fiscali, e quindi i rispettivi ammortamenti saranno deducibili, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.

¹ Articolo che disciplina il conferimento d'azienda e che viene richiamato anche dall'art. 172, co. 10-bis e dall'art. 173, co. 15-bis del Tuir rispettivamente nell'ambito delle operazioni di fusione e scissione.

² Cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'art. 16, co. 1-bis del D. Lgs. 446/1997 e quella di cui al medesimo art. 16, co. 1. Si ricorda che l'art. 16 del D. Lgs. 446/1997, al co. 1 prevede la generica aliquota del 3,9%, mentre al co. 1-bis prevede aliquote diverse per vari soggetti:

- 4,20% per le società di capitali e gli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- 4,65% per le banche e gli altri enti e società finanziari;
- 5,90% per le imprese di assicurazione.

Nel caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto. L'imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura